



CITTÀ DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA L. 30/12/2025, N. 199 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2026

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 - Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi.....	2
Art. 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Art. 4 - Effetti della definizione agevolata.....	4
Art. 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Art. 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	4
Art. 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Art. 8 - Rinuncia al contenzioso pendente	5
Art. 9 - Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni	6
Art. 10 - Entrata in vigore	6

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà di cui all'art. 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della L. 30/12/2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, e di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n. 160, nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 1° gennaio 2026, relativi alla TARI - tassa su rifiuti, di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147, all'IMU - imposta municipale propria, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160, nonché degli omessi versamenti del canone idrico di cui al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi ad entrate comunali, tributarie e patrimoniali, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
 - b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della L. 24/11/1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo riguarda tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili risultanti dalla posizione debitoria del richiedente.

Art. 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta, al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di dieci giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Al fine di accelerare la procedura di definizione agevolata, il Comune, entro quindici giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1, convoca i debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, al fine di comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, e concordare le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31 maggio 2026;

b) ovvero, rateazione del debito nel numero massimo di settantadue rate, con prima scadenza al 31 maggio 2026 e delle successive alla fine del mese successivo alla scadenza della rata precedente, secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;

3. Le fasce di rateazione di cui al precedente comma 2 sono derogabili, sulla base di documentazione che comprovi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, nel rispetto del numero massimo di rate consentito.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

6. Solo in caso di documentata impossibilità a presentarsi presso gli uffici, le cui motivazioni devono risultare dalla dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvederà

al riscontro telematico, ovvero mediante collegamento da remoto o altra modalità concordata con il debitore, nei termini di cui al precedente comma 2.

Art. 4 - Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della L. 27/01/2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12/01/2019, n. 14, con la possibilità di

effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Art. 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 8 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi definibili e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. *Il debitore deposita l'istanza di rinuncia al contenzioso, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 14/11/2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.* La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune, della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

2. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia del Comune, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 9 - Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

1. È ammessa, altresì, la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi alla TARI - tassa su rifiuti, di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147;
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi all'IMU - imposta municipale propria, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160;
- c) degli omessi versamenti, alla data del 31 dicembre 2025, del canone idrico di cui al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si manifesta e si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusioni di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al precedente articolo 3, comma 2.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.